

COMUNE DI MACOMER - PROVINCIA DI NUORO

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEI
CAMPI DA TENNIS IN LOC. SCALARBA

L'anno xxxxxxxxxxxx, addì XXXXXXX del mese di XXXXX
nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Macomer.

Avanti a me, Dott....., Segretario Generale, domiciliato
per la sua carica presso il Comune di Macomer e come tale abilitato a
ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa,
nell'interesse del Comune, sono comparsi i Sigg.ri:

I..... nato a il il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Dirigente del Settore del Comune di Macomer (C.F.
83000270914) e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che
rappresenta in esecuzione dell'art. 107 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267;

Sig. nato a il
..... e residente a in, n.
..... °, in qualità di

Le summenzionate parti della cui identità personale e
capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo,
rinunciano di comune accordo e previo mio consenso
all'assistenza di testimoni al presente atto.

P R E M E S S O

- Che il Comune di Macomer è proprietario di un impianto
sportivo in loc. Sclarba costituito da campi da tennis,

- Che il Dirigente del Settore Tecnico, con propria determinazione n. del, esecutiva a termini di legge, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della "concessione in gestione dei campi da tennis in loc. Scalarba", secondo le modalità di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le modalità indicate nel bando di gara, con aggiudicazione a favore dell'offerta ritenuta più vantaggiosa dall'Amministrazione Comunale, la quale si è avvalsa di apposita Commissione Giudicatrice;

- Che con determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico n. del, esecutiva a termini di legge, venivano approvati i lavori conclusi in data dalla commissione esaminatrice delle offerte per l'affidamento della "concessione in gestione dei campi da tennis in loc. Scalarba";

- Che con la medesima determinazione è stata affidata la concessione in gestione dell'immobile e del servizio suddetto al, per un corrispettivo complessivo annuo di €., che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

- Volendo le parti come sopra costituite provvedere a far ciò risultare mediante formale contratto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - La premessa in narrativa viene riconosciuta dai contraenti parte integrante del presente contratto.

ART. 2 -, nella sua qualità sopra riferita, dà e concede al, la “concessione in gestione dei campi da tennis in loc. Scalarba, la cui esecuzione é specificatamente regolata dal Capitolato d’oneri, allegato alla presente sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale, nonchè dal progetto-offerta allegato alla presente sotto la lettera “C” , COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI:

-
-
-

per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - I locali oggetto del presente contratto dovranno essere utilizzati dal concessionario nel rispetto della destinazione d’uso del locale stesso e delle norme riportate nel capitolato d’oneri nonchè dal progetto-offerta.

ART. 4 - La durata della concessione per la gestione della suddetta struttura s’intende pattuita in quindici (15) anni, eventualmente rinnovabili per atto formale esplicito, naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito.

ART. 5 - Il canone per la concessione di cui al presente atto è pattuito in €. (.....) da corrispondersi in un unica rata annuale anticipata.

ART. 6 – Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, il Sig., in qualità di, si

obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel Capitolato d'oneri e nel progetto offerta senza alcuna eccezione o riserva.

ART. 7 - E' fatto divieto all'appaltatore di affidare lo svolgimento dei servizi in subappalto senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante sotto la comminatoria della rescissione del contratto.

ART. 8 – Il Sig. si obbliga ad eseguire tutte le prescrizioni che darà l'Amministrazione Comunale per la buona riuscita del servizio.

ART. 9 - Le parti danno atto che l'Appaltatore ha/non ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68.

ART. 10 - Agli effetti del presente contratto il Sig....., nella sua predetta qualità, elegge il suo domicilio legale presso la Casa Municipale di Macomer e il Sig. per il debito adempimento di tutti gli obblighi ad esso spettanti in dipendenza di questo atto, elegge il suo domicilio legale presso l'Amministrazione Comunale di Macomer.

ART. 11 – Il concessionario si impegna a restituire i locali in buono stato di conservazione, così come li ha ricevuti.

ART. 12 - Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del con sede legale in mentre, a mente dell'art. 10 del capitolato d'oneri, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria delle parti strutturali del fabbricato.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale ed eseguito a cura della concessionaria da personale specializzato e a ciò abilitato. La concessionaria si impegna a trasmettere con cadenza semestrale il resoconto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati con l'indicazione della ditta che li ha eseguiti.

La concessionaria si impegna a rispettare il piano di manutenzione presentato in sede di gara con la cadenza temporale in esso prevista.

L'inosservanza comporterà l'applicazione dell'art.19 e 20 del capitolato speciale d'appalto.

ART 13: a) Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico ed il regolare funzionamento dell'impianto quotidianamente; eventuali calendari diversi dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione a particolari situazioni climatiche e necessità contingenti.

b) Al concessionario incomberanno tutti gli oneri e gli obblighi relativi alla gestione dell'impianto e sarà tenuto a richiedere la licenza di esercizio, nonché tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto.

c) Il concessionario dovrà altresì:

- provvedere all'apertura dell'impianto al pubblico dalle ore 14,00 alle ore di tutti i giorni (secondo quanto stabilito nel piano di gestione e nel piano di manutenzione offerto in sede di gara);

- custodire tutti i beni mobili ed immobili, mantenerli in buono stato di conservazione e manutenzione e restituirli al termine della concessione in eguale stato, salvo il degrado derivante dall'uso;

- provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia dei locali , degli impianti e degli spazi concessi, facendosi carico delle spese dell'acquisto dei prodotti necessari per la stessa pulizia;

- effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria agli immobili ed alle cose mobili e provvedere alla manutenzione straordinaria (con esclusione delle parti strutturali dell'immobile);

- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni di pertinenza;

- consentire, in qualsiasi momento, l'accesso all'impianto sportivo del personale incaricato dal Comune per tutti i controlli necessari;

- farsi carico di tutte le spese relative ai consumi di elettricità, acqua, gas e telefono, subentrando al Comune di Macomer, per il periodo di durata della concessione, nei

contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione degli impianti;

- segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti od altro che interessi la manutenzione straordinaria e provvedere a propria cura e spese attraverso ditte specializzate;

- garantire, a propria cura e spese, il servizio di vigilanza notturna;

- stipulare a proprie spese idonea polizza R .C. a favore di terzi frequentatori dell'impianto, fermo restando, che sarà comunque responsabile di qualsiasi danno derivante dalla gestione;

- tenere conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale per le effettuazioni di attività intese a favorire la pratica sportiva;

- comunicare a fine stagione all'Amministrazione Comunale, ai fini statistici, il numero delle frequenze quotidiane, distinguendo i vari tipi di biglietto ed abbonamenti venduto e documentare al Comune, almeno una volta all'anno, la gestione sotto il profilo tecnico (relazione annuale).

ART. 14 - Il concessionario si obbliga al rispetto del piano degli investimenti sulla struttura (ALL C.....)

Le parti concordano che il piano potrà essere modificato nella forma degli investimenti, previa approvazione delle

modifiche da parte della Giunta Comunale e autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale, mantenendo costante l'importo globale per il periodo di durata della concessione, proposto in sede di gara. La verifica degli investimenti verrà attuata attraverso resoconto a cadenza annuale presentato da concessionario e attestato da fatture quietanzate.

ART. 15 - Non è consentita alcuna ristrutturazione o modifica dei locali senza il consenso dell'Amministrazione e l'impegno scritto da parte del concessionario di ripristinarli allo scadere della concessione.

ART. 16 - Sono a carico del Concessionario i consumi di energia elettrica e i diritti di allaccio, nonché quelle per i consumi dell'acqua e combustibili per l'impianto di riscaldamento.

ART. 17 - Per le inadempienze eventualmente riscontrate si richiamano gli artt. 17 e 19 del capitolato d'onori (All.B)

ART. 18 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (ex art. 18, comma 2, della Legge 19.03.1990, n° 55).

ART. 19 - Le parti concordano che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la presente concessione sarà regolamentata dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato

d'oneri (All. B), dal progetto offerta presentato in sede di gara

ART. 20 - Il Comune di Macomer, ai sensi dell'art. 7 e succ. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, informa il Concessionario che tratterà i dati nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 21 - E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Giudice del luogo ove il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n° 145.

ART. 22 - Tutte le spese contrattuali e quelle a questo contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico esclusivo del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, da me letto ai contraenti con chiara ed intellegibile voce, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero otto facciate, viene dai comparenti e da me sottoscritto come in appresso:

IL CONCESSIONARIO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clausole contrattuali

Ai sensi dell'art.1576 del codice civile, fermo restando il contenuto di ogni pattuizione intercorsa tra le parti, le stesse hanno convenuto le seguenti clausole contrattuali:

la manutenzione straordinaria di cui all'art del presente contratto rimane a carico del concessionario fatta eccezione per quella relativa alle parti strutturali dell'immobile, che rimane a carico dell'Amministrazione comunale.

IL CONCESSIONARIO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE